

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4452 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: GORJAN SERGIO

Data pubblicazione: 14/02/2019

SENTENZA

sul ricorso 29004-2016 proposto da:

BRUSCIOTTI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PORTUENSE 106, presso la Signora ANTONIA DE
ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati GAIA
BRUSCIOTTI, MARCO BRUSCIOTTI;

- **ricorrente** -

2018

e

2000

BUSSOLOTTO PIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PORTUENSE 106, presso la Signora ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dagli avvocati GAIA BRUSCIOTTI,
MARCO BRUSCIOTTI;

CREMONA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,



VIA PORTUENSE 106, presso la Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati GAIA BRUSCIOTTI, MARCO BRUSCIOTTI, PIERLUGI SAMAROTTO;

GENNARI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 106, presso la Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati GAIA BRUSCIOTTI, MARCO BRUSCIOTTI;

BIANCONI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 102, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA ZUCCATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ANELLO;

VALENTINI PIERO, D'ANGELO FRANCO, PIERLUCA MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMITERNO 2, presso lo studio dell'avvocato ANGIOLETTA CALANDRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO CICCARIELLO;

BIANCHI GIULIANO, DARINI WALTER, VOLPINI MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMITERNO 2, presso lo studio dell'avvocato ANGIOLETTA CALANDRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO CICCARIELLO;

DI LUCA ELISEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FRANCESCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO RICCI;

ERCOLI GERMANO, elettivamente domiciliato in ROMA,



PIAZZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato
PIERO GUIDO ALPA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MASSIMILIANO BELLI, RENZO
COSTI;

- ricorrenti successivi -

contro

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA
BORSA, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata,
in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA
MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati
SALVATORE PROVIDENTI, GIANFRANCO RANDISI, GIULIA
PATRIGNANI e ANTONIA GIALLONGO;

- c/ricorrente al ricorso princ. e ricorsi succ. -

sul ricorso 1063-2017 proposto da:

AMBROSINI MICHELE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIUSEPPE SISCO 8, presso lo studio
dell'avvocato ISABELLA NELLI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIOVANNI MARCELLI;

- ricorrente -

contro

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA
BORSA, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata,
in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA
MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati



SALVATORE PROVIDENTI, GIANFRANCO RANDISI, GIULIA PATRIGNANI e ANTONIA GIALLONGO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 14/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;

udito l'Avvocato FABIO CICCARIELLO, difensore del Sig. Valentini+2 e del Sig. Bianchi+2, presente con delega anche degli Avv.ti BRUSCIOTTI GAIA e BRUSCIOTTI MARCO, dell'Avv.to GIOVANNI MARCELLI, dell'Avv.to MASSIMILIANO RICCI, dell'Avv.to PIERLUIGI SAMAROTTO, il quale si è riportato agli scritti difensivi depositati;

sono presenti gli Avvocati SALVATORE PROVVIDENTI per CONSOB, PIETRO ANELLO per il Sig. Bianconi, gli Avvocati MASSIMILIANO BELLI e RENZO COSTI per il Sig. Ercoli, tutti si sono riportati agli scritti difensivi.



Fatti di causa

La presente lite ebbe avvio con separate opposizioni spiegate dai vari componenti il consiglio d'amministrazione della spa Banca delle Marche – Michele Giuseppe Ambrosini, quale Presidente, Massimo Cremona, Bruno Brusciotti, Marcello Gennari, Pio Brussolotto, Germano Ercoli, Eliseo De Luca, Giuliano Bianchi, Walter Darini e Mario Volpini, quali componenti, – dai Sindaci – Piero Valentini, Marco Pierluca e Franco D'Angelo - e dal direttore generale Massimo Bianconi avverso il provvedimento sanzionatorio emesso, nei loro riguardi, dalla Consob in relazione all'omessa evidenziazione, nel prospetto predisposto per l'aumento di capitale deliberato nel 2012, di tutte le informazioni messe in risalto nella nota della Banca d'Italia del 9.1.2012 circa la situazione patrimoniale ed economica della banca.

La Consob ebbe ad accertare che il prospetto elaborato ad illustrazione dell'aumento di capitale non portante le complete indicazioni circa la effettiva situazione finanziaria e patrimoniale, siccome evidenziata dalla Banca d'Italia in apposita nota, era stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione delle Banca delle Marche, presenti i Sindaci ed il Direttore generale.

Ne conseguì l'emissione del provvedimento sanzionatorio nei riguardi dei vari ricorrenti con sanzione pecuniaria variabile da € 60.000,00 ad € 20.000,00 in relazione alle posizioni di responsabilità ricoperte.

Gli odierni ricorrenti ebbero a proporre opposizione avanti la Corte d'Appello di Ancona che, ad esito della trattazione, provvide a riunire le opposizioni ed ebbe a rigettarle.

La Corte marchigiana ha osservato:

come la contestazione dell'addebito fu tempestiva entro il termine di legge fissato, posto che l'accertamento poteva dirsi avvenuto solo all'esito della raccolta di tutto il materiale istruttorio anche diretto a lumeggiare la situazione soggettiva delle singole persone interessate;



come il termine di conclusione del procedimento amministrativo fissato dal regolamento interno della Consob non assumeva rilevanza posto che, in relazione alle sanzioni amministrative, non trovava applicazione la disciplina ex lege 241/1990, bensì quella portata nella legge 689/81;

come non assumeva rilevanza la circostanza che il procedimento interno Consob, per adottare il provvedimento sanzionatorio, non assicurasse piena esplicitazione del diritto di difesa posto che rimane assicurato – come confermato e dal Consiglio di Stato e dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla stessa Corte Edu – il ricorso al Giudice con cognizione piena;

come si configurasse siccome manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della norma di cui all'art 196 T.U.F., anche alla luce dello jus superveniens in materia di pubblicità dell'udienza di discussione avanti la Corte d'Appello;

come i componenti del Consiglio di Amministrazione, il direttore generale ed i Sindaci presenti fossero puntualmente edotti dei rilievi contenuti nella nota del 9.1.2012 rimessa dalla Banca d'Italia ed attinente alle condizioni economico-patrimoniali della banca ed i rischi per gli investitori quando approvarono il prospetto diretto proprio ai soggetti interessati all'aumento del capitale sociale;

come non concorrevano nullità per non corrispondenza tra la condotta contestata e quella oggetto di sanzione con relazione all'atteggiamento psicologico, ritenuto alla base delle rispettive condotte sanzionate, poiché in effetti non erano mutati i fatti alla base della contestazione;

come concorrevano la responsabilità anche in capo ai soggetti componenti del consiglio privi di specifica delega, poiché erano edotti della questione ed era loro dovere impedire la diffusione di un prospetto palesemente monco di informazioni rilevanti per gli investitori;

come correttamente erano stati sanzionati anche i Sindaci perché organo fondamentale di controllo circa la correttezza delle decisioni economicamente e patrimonialmente rilevanti del sistema;



come le sanzioni irrogate apparivano tassate in misura appropriata in relazione alle singole responsabilità ed all'importanza della violazione commessa.

Hanno interposto separati ricorsi per cassazione il Cremona ed il Brusciotti articolato su quattro motivi, il Gennari ed il Bruscolotto articolato su tre motivi, il Bianconi articolato su quattro motivi, il Di Luca articolato su tre motivi, l'Ercoli articolato su tre motivi, l'Ambrosini ha proposto ricorso fondato su sei motivi, mentre Valentini, D'Angelo e Pierluca hanno presentato unico ricorso articolato su due motivi, siccome Bianchini, Volpini e Darini.

Ha resistito con specifico controricorso per ciascun ricorso presentato la Consob.

Hanno depositata anche memoria difensiva l'Ercoli, il Bianconi, i consorti Valentini-Pierluca-D'Angelo, i consorti Bianchi-Darini-Volpini, il Gennari, il Cremona, il Bruscolotto ed il Brusciotti - alle note di quest'ultimi quattro impugnanti risultano allegati documenti il cui deposito non appare avvenuto nel rispetto del disposto ex art 372 cod. proc. civ. -, nonché la Consob nei riguardi di tutti i ricorrenti.

All'odierna udienza pubblica, sentita il P.G. - rigetto dei ricorsi - e le parti presenti, la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza, previa individuazione siccome ricorso principale - primo notificato - quello elaborato dal Brusciotti, con riunione di tutti gli altri ricorsi da ritenersi incidentali.

Ragioni della decisione

I ricorsi proposti dai vari impugnanti vanno rigettati in quanto privi di fondamento giuridico.

Anzitutto i ricorsi proposti vanno riuniti poiché attingono la medesima decisione adottata dalla Corte d'Appello d'Ancona.

Quindi detti ricorsi vanno esaminati partitamente anche se propongono questioni omologhe.

I consorti Piero Velentini, Franco D'Angelo e Marco Pierluca – sindaci della spa Banca Marche all'epoca – con il primo mezzo d'impugnazione deducono la violazione della disposizione del Regolamento Consob circa il termine per l'irrogazione della sanzione che, erroneamente, la Corte d'Appello ha ritenuto non perentorio ed irrilevante.

Osservano i ricorrenti come detto Regolamento sia stato adottato sulla scorta della legge 262/2005 che si configura siccome *lex specialis* rispetto alla disciplina posta dalla legge generale n° 689/81 in materia, sicché la regolamentazione speciale trova applicazione prevalente anche per una maggior tutela dei diritti dell'incolpato, così non soggetto a tempi lunghi per l'irrogazione della sanzione incidenti sulla sua capacità di difesa e quindi l'esplicazione dell'attività difensiva, come lumeggiato anche dalle recenti modifiche del Regolamento stesso.

Inoltre appare superato l'insegnamento della suprema Corte, richiamato dalla Corte d'Appello sul punto, poiché risultando adottato nuovo Regolamento dalla Consob proprio sulla scorta della legge speciale del 2005.

La censura non coglie nel segno poiché la lettera delle disposizioni di cui all'art 24 legge 262/2005 non ha affatto data facoltà alla Consob di porre un ulteriore termine perentorio all'esercizio della sua potestà sanzionatoria, oltre a quello afferente la contestazione rispetto al momento dell'accertamento della violazione ex art 14 legge 689/81.

Pertanto non rimane superato l'insegnamento di questa Suprema Corte, cui, anche per stessa ammissione di parte ricorrente, la Corte marchigiana s'è attenuta fondato sull'irrelevanza dell'eventuale termine apposto dal Regolamento interno Consob a disciplina del suo procedimento amministrativo – rilevante eventualmente nell'ottica originaria della normativa allorquando il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio era di cognizione del Giudice amministrativo – afferente l'emanazione del provvedimento sanzionatorio rispetto alla contestazione dell'addebito e svolgimento dell'attività difensiva in sede amministrativa.



Tale termine rimane individuato dalla normativa posta, specificatamente, in tema di sanzioni amministrative dalla legge 689/1981, ossia quello di prescrizione della pretesa.

La legge 262/05 non si pone affatto, siccome *lex specialis*, rispetto all'intera disciplina portata in legge 689/1981, bensì regola in modo specifico il solo segmento afferente il procedimento in sede amministrativa e nei limiti precisati dal testo del comma 1 art 24 legge 262/05, sicché non sviluppa alcuna influenza circa il termine di prescrizione posto dalla legge 689/81.

Con la seconda ragione di doglianza i ricorrenti Valentini-Pierluca-D'Angelo lamentano vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia circa l'eccezione, da loro sottoposta alla Corte territoriale, afferente la contrarietà delle disposizioni del Regolamento Consob con l'art 195 T.U.F. ed art 24 legge 262/05 sotto il profilo dell'adeguato rispetto del diritto difensivo al contraddittorio.

In effetti non ricorre il vizio di omessa pronuncia sanzionato dalla nullità ex art 360 n° 4 cod. proc. civ. allorché il ragionamento logico-giuridico esposto dal Giudice esclude necessariamente la fondatezza della tesi sostenuta dalla parte, anche se non espressamente esaminata - Cass. sez. 3 n° 14486/04 -.

Nella specie parte impugnante non attinge con censure il ragionamento del Collegio dorico circa la tutela del diritto alla difesa piena nell'ambito del procedimento d'irrogazione di sanzioni amministrative rappresentato dalla facoltà assicurata alla parte di devolvere al Giudice ordinario la questione con pienezza di cognizione.

Precisazione fatta dalla Corte di merito sulla scorta di puntuali richiami ad arresti di questa Suprema Corte, del Consiglio di Stato e della Corte Edu.

Tale ragionamento, evidentemente corretto, supera la questione posta con il motivo di doglianza, ossia il mancato - ad opinione della parte - adeguamento del Regolamento interno della Consob alla disciplina della procedura per irrogare la sanzione alle direttive dettate dall'art 24 legge 262/2005 e 195 T.U.F., in quanto mette in evidenza come, se anche carente detto procedimento quanto alle



tutela piena del diritto di difesa nell'esplicazione del pieno contraddittorio, tuttavia la facoltà di sottoporre al Giudice la questione nella sua interezza consente di ritenere superato l'eventuale lesione sofferta in sede di procedimento amministrativo.

Detto ragionamento, se anche non ha esaminato partitamente l'eccezione di parte afferente il contrasto tra le norme del Regolamento e le indicazioni date dalla legge 262/05 e T.U.F., ne palesa l'irrilevanza poiché detto vizio non si riflette sul provvedimento sanzionatorio adottato stante l'opposizione spiegata dalla parte che ha sottoposto al Giudice ex novo l'intera questione sotto ogni profilo.

Quindi il contrasto denunciato tra le normativa secondaria e quella primaria, dettata a sua strutturazione - se anche esistente - non rileva, in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio adottato, come vizio del provvedimento poiché il Giudice ordinario è Giudice del rapporto e non dell'atto - Cass. sez. 2 n° 12503/18 -.

Passando all'esame partito delle doglianze portate alla sentenza impugnata con unico ricorso da Giuliano Bianchi, Walter Darini e Mario Volpini - membri del Consiglio d'Amministrazione della banca - deve rilevare questo Collegio come le doglianza sollevate siano omologhe a quelle elaborate dai precedenti ricorrenti - rappresentati dallo stesso difensore -.

Di conseguenza non possono che essere richiamate le argomentazioni dianzi sviluppate in ordine alle due censure mosse dai Sindaci per rilevare l'infondatezza anche dei due omologhi mezzi d'impugnazione mossi dai citati tre componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Anche il ricorso proposto da Marcello Gennari s'appalesa privo di fondamento.

Con il primo mezzo di impugnazione detto ricorrente lamenta violazione del disposto ex art 195 T.U.F. ed art 4 Regolamento Consob 2013 posto che la contestazione dell'illecito intervenuta oltre il termine di decadenza previsto dalle



norme citate e l'argomento speso dalla Corte d'orica per superare l'eccezione in effetti errato.

L'argomento critico svolto dal ricorrente si limita ad esporre una propria valutazione del momento, in cui s'era da ritenere completa l'acquisizione istruttoria e quindi possibile l'accertamento della violazione rispetto all'argomentata ricostruzione fattuale e giuridica adottata dalla Corte di merito.

Il Collegio marchigiano infatti ebbe a ritenere che solamente alla completa acquisizione dei dati fattuali afferenti e la condotta e l'atteggiamento psicologico degli interessati potesse ritenersi configurato l'accertamento dell'illecito, mentre parte impugnante fissa detto momento con relazione ad acquisizioni precedenti la nota in cui erano, dietro espressa richiesta della Consob, specificati i nominativi dei soggetti partecipi alla redazione della nota agli investitori ad alla sua approvazione.

Dunque la mera non condivisione, da parte dell'impugnante della ricostruzione offerta dal Giudice e l'elaborazione di una ricostruzione meramente alternativa non configura il vizio di legittimità dedotto nella specie.

Sempre con riguardo alla questione dianzi trattata, il Gennari ha formulato anche in via subordinata vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la Corte d'orica, riguardo la sua eccezione di intempestiva contestazione, non abbia in concreto esposto motivazione.

La censura s'appalesa siccome inammissibile poiché mera apodittica affermazione della parte circa l'assenza di motivazione, mentre nella sentenza impugnata appare palese che la Corte s'è confrontata diffusamente circa le ragioni fattuali, in dipendenza delle quali ha individuato nel ricevimento della risposta alla nota del 18.12.2013 e, non già, in momenti anteriori, siccome sostenuto dai ricorrenti-opponenti, il momento dell'accertamento.

Con il secondo mezzo d'impugnazione il Gennari deduce violazione della norma di cui all'art 4 Regolamento Consob circa la rilevanza del mancato rispetto del

termine finale del procedimento in sede amministrativa previsto dalla disciplina interna dell'Ente.

L'impugnante a sostegno della sua censura porta arresti del Consiglio di Stato circa la perentorietà, ai fini amministrativi, del termine previsto dal Regolamento interno per la definizione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale.

Tuttavia il Gennari non si confronta con la puntuale motivazione illustrata al riguardo dalla Corte d'Appello che opera riferimento ad arresti specifici di questa Suprema Corte, i quali lumeggiano come l'unico termine, successivo al rispetto di quello di decadenza per la tempestiva contestazione della violazione, sia il termine di prescrizione ex lege 689/1981, non consentendo alcuna norma di legge alla Consob di porre autonomamente un ulteriore termine perentorio per l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dunque può – come dianzi già illustrato – trovar applicazione solamente la legge speciale in materia del 1981.

Con la terza doglianza il Gennari deduce violazione dell'art 6 della direttiva U.E. circa il prospetto informativo per l'aumento di capitale, dell'art 2381 cod. civ. e 94 comma 2 T.U.F. poiché non fu adeguatamente valutato che egli era mero componente del Consiglio d'Amministrazione e che tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato aumento di capitale erano stati direttamente dall'Assemblea sociale delegati al Presidente ed al Direttore generale.

La censura svolta appare siccome confezione astratta di tesi giuridica alternativa a quella puntualmente esposta dal Collegio d'Appello senza un puntuale confronto con la pur individuata ragione effettiva dell'assunta decisione.

Difatti la Corte marchigiana – come rappresentato nel passo della sentenza ritrascritto dal ricorrente – ha affrontato appositamente la questione della delega ricevuta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore generale dall'Assemblea dei soci di predisporre le operazioni necessarie per portare ad effetto il deliberato aumento di capitale, nonché ha esaminato le disposizioni

europee in tema, e messo in evidenza come un tanto non assumeva rilievo scriminate in relazione alle posizioni dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione.

E ciò per la semplice osservazione che questi erano ben a conoscenza del contenuto della nota rimessa dalla Banca d'Italia, che segnalava l'urgenza di intervenire a salvaguardia della tenuta patrimoniale e finanziaria della banca stante l'inefficacia delle strategie adottate - si prevedeva un attivo mentre si registrò un pesante passivo - e che il prospetto da distribuire agli investitori interessati ad aderire all'aumento di capitale della banca fu sottoposto proprio all'attenzione del Consiglio.

Dunque in concreto la questione della delega affidata a specifiche persone rimane superata proprio dalla fattuale circostanza - sottolineata dalla Corte d'Appello - che il prospetto fu sottoposto all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione ed alcuno dei suoi componenti ritenne opportuno segnalare che agli investitori, per una loro corretta informazione, forse avrebbe interessato sapere dei rilievi fatti dall'Organo ispettivo bancario circa la solidità patrimoniale e finanziaria della Banca, della quale stavano per diventare soci.

Quindi in effetti l'astratto esame della struttura e funzione della normativa U.E. in tema di prospetto informativo per l'aumento del capitale sociale e l'enfatizzazione della delega assegnata a solo due dei componenti il Consiglio per occuparsi dello specifico compito afferente l'esecuzione del deliberato aumento di capitale e, non già, di una funzione dell'azienda bancaria, non supera la concreta osservazione che anche i consiglieri erano a conoscenza dei rilievi di assoluto interesse, mossi dalla Banca d'Italia, e che, ciò nonostante, non ritennero di operare in alcun modo affinché degli stessi si facesse cenno nel prospetto informativo destinato agli investitori, che pure venne sottoposto al loro esame in apposita seduta del Consiglio.

La Corte marchigiana ha fatto corretto uso del principio che anche i membri del Consiglio d'Amministrazione senza delega specifica devono agire informati ossia

attivarsi per evitare condotte scorrette della società amministrata in presenza di precisi segnali d'allarme, quale nel caso non potevano non essere le informazioni circa l'andamento economico-patrimoniale della banca amministrata rimesse dalla Banca d'Italia.

Anche con relazione a detta questione il Gennari ha svolto, in via subordinata, censura di nullità per motivazione apparente, che tuttavia si rivela patentemente priva di fondamento alla sola lettura dell'argomentazione critica elaborata con relazione al vizio dianzi esaminato.

Difatti è lo stesso ricorrente a ritrascrivere la specifica motivazione resa dalla Corte anconetana per superare la sua eccezione, che come sopra già illustrato appare puntuale ed adeguata.

Per quanto concerne il ricorso proposto da Pio Bussolotto – rappresentato dal medesimo difensore del Gennari – lo stesso appare omologo a quello sviluppato dal Gennari e dianzi puntualmente esaminato.

Avendo il Bussolotto sviluppato omologhe ragioni di censura, riguardo alle stesse non possono che essere richiamate le soluzioni dianzi illustrate con relazione alle censure mosse dal Gennari.

Anche Bruno Brusciotti – sempre rappresentato dal medesimo difensore del Gennari e del Bussolotto – svolge le medesime censure mosse dagli altri, nonché pone una questione specifica relativa alla sua posizione.

Con relazione ai mezzi d'impugnazione comuni a quelli già partitamente esaminati in relazione alla posizione Gennari non può che operarsi richiamo alle argomentazioni già svolte in tale sede da questa Corte.

Con la doglianza specifica in relazione alla sua posizione il Brusciotti deduce omesso esame di fatto decisivo ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. ossia la mancata considerazione che egli fu assente alla seduta del Consiglio, in cui venne esaminato il prospetto manchevole.

Difatti il ricorrente denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte marchigiana non ebbe a valutare la



circostanza che egli era assente alla seduta del Consiglio, in cui fu esaminato il prospetto manchevole, sicché sottolinea come non ebbe modo di esaminare il prospetto nell'ambito della riunione del Consiglio, quando fu comunicato agli amministratori.

La Corte di prossimità, non già, ha omesso di valutare la questione, bensì ha ritenuta la stessa assorbita a seguito della sua ampia e puntuale motivazione circa la violazione dell'obbligo di agire informati da parte dei vari componenti il Consiglio d'Amministrazione non portatori di specifiche deleghe, siccome si desume dalla proposizione conclusiva della parte motiva a pagina 48 della sentenza impugnata.

La mera assenza alla seduta del Consiglio, allorquando fu oggetto d'esame il prospetto viziato, non appare fatto decisivo ai fini dell'assoluzione del Brusciotti dall'addebito.

Difatti l'impugnante, mediante l'ordine del giorno ricevuto prima della seduta, era ben a conoscenza dell'oggetto di interesse sicché, se anche assente, aveva l'obbligo di diligenza di informarsi al riguardo e successivamente nulla gli impediva di, comunque, provvedere alla comunicazione alla Consob od ad altri Organi di controllo dell'omesso cenno nel prospetto alle rilevanti questioni segnalate dalla Banca d'Italia ed a sua piena conoscenza considerata la circostanza significativa che detto impugnante continuò a far parte del Consiglio. Quindi rettamente la Corte d'origine ha ritenuto la specifica questione, posta dal Brusciotti, superata dall'argomentazione svolta in relazione all'obbligo dei membri del Consiglio non titolari di deleghe d'agire informati e, quindi, attivarsi in presenza di specifici segnali di allarme, quali i rilievi dell'Organo di vigilanza sensibilmente incidenti sul rischio dell'investimento che si andava a richiedere al mercato.

Anche Massimo Cremona – assistito dal medesimo difensore del Gennari – ha proposto i primi tre motivi di ricorso omologhi a quelli sviluppati dal citato

ricorrente, sicché al riguardo non può che esser richiamata l'argomentazione già svolta con relazione alla posizione Gennari.

Con il quarto motivo d'impugnazione, il Cremona svolge questione peculiare afferente la sua specifica posizione.

Difatti il ricorrente denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte marchigiana non ebbe a valutare la circostanza che egli era assente alla seduta del Consiglio, in cui fu esaminato il prospetto manchevole e che, dopo alcuni giorni da detta riunione, ebbe anche a presentare le proprie dimissioni dalla carica.

Quindi il Cremona sottolinea come non ebbe modo di esaminare il prospetto nell'ambito della riunione del Consiglio, quando fu comunicato agli amministratori, né ebbe modo di attivarsi con apposita segnalazione del vizio alla Consob poiché subito dopo dimessosi.

Il ragionamento dianzi esposto in relazione alla consimile posizione del consigliere Brusciotti non può esser ritenuto adeguato anche con relazione alla posizione del Cremona.

Difatti, come sottolineato, il Brusciotti bensì fu assente alla seduta del Consiglio, ma rimase in carica per ulteriore sensibile lasso di tempo, sicché il richiamo operato dalla Corte d'orica all'argomentazione giuridica, afferente la posizione dei singoli Amministratori privi di delega specifica, risulta soddisfare il parametro correlato all'esame del fatto decisivo in questione.

Viceversa, con relazione al Cremona, concorre un ulteriore elemento fattuale in effetto non considerato dalla Corte d'orica, ossia che detto Amministratore si dimise qualche giorno dopo al seduta del Consiglio, in cui fu approvato il prospetto ritenuto decettivo.

Quindi la posizione del Cremona appare assai peculiare in dipendenza delle sue dimissioni entro un lasso di tempo assai breve rispetto alla sua messa a conoscenza del prospetto in questione, sicché doveva esser esaminata in modo specifico la sua posizione proprio in relazione alla possibilità concreta di attivarsi



positivamente secondo il criterio dell'agire informati, situazione fattuale su cui riposa la responsabilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione non titolari di specifici incarichi.

Quindi con riguardo a detta sola questione il decreto, per quanto afferisce alla posizione di Massimo Cremona, va annullato e rimesso per nuovo esame del fatto rilevante omesso alla Corte d'Appello di Ancona ⁱⁿ diversa composizione.

Con il primo mezzo d'impugnazione Germano Ercoli deduce omesso esame di fatto decisivo ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. in quanto la Corte marchigiana non ebbe ad esaminare la rilevanza ai fini dell'accertamento della singola responsabilità sua del contenuto delle note ricevute dalla Consob nel dicembre 2013 e gennaio 2014 con relazione alla tempestività della contestazione.

L'impugnante rileva come le notizie assunte dalla Consob con le due note citate non riguardavano assolutamente la sua posizione, sicché nei suoi riguardi l'accertamento della violazione poi contestata era da individuare in un momento anteriore, con la conseguenza che la contestazione dell'addebito nei suoi riguardi era tardiva.

L'Ercoli attinge la statuizione della Corte marchigiana in punto ritenuta tempestività della contestazione con esclusivo profilo afferente la sua specifica situazione posto che le missive del dicembre 2012 e gennaio 2013 – ritenute dalla Corte di merito quali ulteriori elementi di raccolta informazioni utili per il successivo accertamento – non riguardavano la sua condotta, già accertata con gli elementi acquisiti precedentemente.

Tuttavia il vizio denunziato non s'attaglia alla bisogna, posto che la norma di cui all'art 360 n° 5 cod. proc. civ. richiede l'omesso esame di un fatto mentre nella specie il ricorrente lamenta in effetti la mala valutazione di dati probatori utilizzati per accertare il momento in cui intervenne l'accertamento dell'illecito.

La Corte di prossimità ha ritenuto di operare una valutazione olistica di tutti i fattori acquisiti in relazione a tutte le posizioni, posto che sino all'acquisizione di tutte le informazioni richieste non era in grado di sapere in anticipo che non



avrebbero avuto incidenza su alcune posizioni, che comunque rimanevano collegate a quelle degli altri membri del Consiglio.

Parte impugnante, con ragionamento ex post, contrappone una ricostruzione atomistica, valutando l'incidenza delle informazioni ricevute rispetto alla sua posizione, così operando un apprezzamento del materiale probatorio assunto in causa e dimostrando che la questione fu esaminata anche se – secondo la sua prospettiva – in modo errato dal Collegio dorico.

Con il secondo mezzo d'impugnazione il ricorrente Ercoli denuncia violazione della norma in art 195 d.lgs. 58/1998 poiché la Corte territoriale non ebbe ad esattamente individuare il dies a quo di decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito.

L'argomento critico svolto rielabora, sotto il profilo della violazione di legge, la questione già trattata nel primo motivo d'impugnazione limitandosi a segnalare che la Corte territoriale non ebbe ad individuare il momento in cui ebbe a verificarsi l'accertamento della violazione in modo specifico per la sua posizione, pur dando atto che la Corte dorica ebbe a fissare per tutti i responsabili detto momento alla ricezione delle ultime informazioni richieste – gennaio 2013 -.

Dunque la censura si fonda sulla mera articolazione di una propria tesi ricostruttiva della questione alternativa a quella elaborata dai Giudici del merito.

Con la terza doglianza l'Ercoli lamenta sempre violazione della medesima norma del T.U.F. poiché la Corte di prossimità ebbe a travisare il fatto relativo al dovere di agire informati gravante sui membri del Consiglio non titolari di specifica delega.

L'argomentazione critica sviluppata si compendia in un'astratta ricostruzione dell'istituto dell'obbligo d'agire informati in capo ai componenti il Consiglio d'Amministrazione delle società commerciali ex art 2381 cod. civ. senza anche

Un confronto con la puntuale motivazione al riguardo pur illustrata dalla Corte dorica.



Difatti i Giudici anconetani, come sopra ricordato, hanno puntualmente messo in evidenza che i membri del Consiglio – tra i quali l'Ercoli – erano bene informati delle segnalazioni portate nella nota della Banca d'Italia, anche di sensibile rilevanza circa l'andamento economico – patrimoniale della banca, e come il prospetto fu sottoposto all'esame del Consiglio, sicché i segnali d'allarme e la specifica conoscenza della questione richiesti dal principio dell'agire informati erano presenti ed al riguardo di detta puntuale argomentazione dei primi Giudici, significativamente, parte impugnante nulla deduce di specifico.

Anche il ricorso articolato da Eliseo Di Luca – membro del Consiglio d'Amministrazione – s'appalesa privo di pregio giuridico.

Con il primo mezzo d'impugnazione il Di Luca lamenta violazione delle norme di cui all'artt. 195 T.U.F. e 4 comma 1 Regolamento Consob in quanto la Corte territoriale ha ritenuto rispettato il termine di decadenza per la contestazione dell'addebito.

L'argomentazione critica si compendia in effetti nella proposizione di una tesi alternativa rispetto a quella adottata dalla Corte di merito, enfatizzando alcuni degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'attività d'assunzione informazioni da parte della Consob, e svilendone altri.

Tuttavia detta ricostruzione in quanto meramente alternativa a quella puntualmente motivata dalla Corte d'origine non configura il vizio denunciato.

In via alternativa il Di Luca deduce vizio di nullità per motivazione apparente sulla medesima questione, che palesa la sua infondatezza poiché si lamenta che la Corte non abbia esposto puntuali ragioni per disattendere la tesi difensiva sviluppata dal ricorrente sul punto.

E' costante insegnamento di questo Collegio Supremo che il Giudice non debba rispondere partitamente a tutte le argomentazioni difensive purché il ragionamento svolto in sentenza sia tale da implicitamente disattenderle poiché necessariamente antitetico alle stesse.



Nella specie la Corte d'orica ha puntualmente esaminato la questione circa il momento del perfezionarsi dell'accertamento ai fini di individuare la tempestività o non della contestazione ed esposta puntuale motivazione, così rispondendo alle varie censure elevate dai ricorrenti, sicché non concorre il vizio denunciato.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente denuncia violazione dell'art 4 comma 1 Regolamento Consob, avendo la Corte marchigiana ritenuto irrilevante il termine di perfezionamento del procedimento amministrativo con l'emissione del provvedimento sanzionatorio previsto nel Regolamento emesso dalla stessa Consob.

L'argomentazione critica svolta non appare condivisibile posto che è proprio l'arresto delle sezioni unite – Cass. 9591/05 – richiamato a sostegno della tesi proposta dall'impugnante ad evidenziare come la disciplina ex lege 241/90 non trova applicazione in relazione alle sanzioni amministrative, regolate invece esclusivamente dalla legge 689/81.

Inoltre, come dianzi già illustrato, anche la normativa ex lege 262/2005 non facoltizza la Consob a stabilire termini ulteriori di decadenza oltre a quello per la contestazione dell'addebito, sicché l'unico ulteriore limite alla potestà sanzionatoria rimane rappresentato dal termine di prescrizione, nella specie non consumatosi.

Irrilevante risulta, poi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi nel periodo in cui le sanzioni amministrative erano assegnate alla cognizione del Giudice amministrativo, poiché rettamente la Corte anconetana è rimasta coerente all'insegnamento di questo Supremo Collegio confermato al riguardo – Cass. Sez. 2 4363/15, Cass. Sez. 2 9517/18 – anche in momento successivo alla modifica della giurisdizione.

Con la terza ragione di doglianza il Di Luca deduce violazione della disciplina del Regolamento europeo sul prospetto illustrativo dell'aumento di capitale e degli artt. 2381 cod. civ. e 94 T.U.F. in quanto la Corte d'orica non ha rilevato che, al momento dell'esame del prospetto da parte del Consiglio, non sussistevano



specifici segnali d'allarme che imponessero al Consigliere senza deleghe di operare le opportune segnalazioni e che alle operazioni per portare ad esecuzione il deliberato aumento di capitale erano stati delegati il Presidente ed il Direttore generale, siccome anche previsto dalla normativa U.E.

La doglianza si compendia in mera ricostruzione giuridica della questione alternativa rispetto a quella operata dalla Corte di merito, in quanto il Collegio anconetano ha puntualmente messo in rilievo la concorrenza di specifici segnali d'allarme, rappresentati proprio dai significativi rilievi contenuti nella nota rimessa alla Banca dall'Organo di Vigilanza circa la sua solidità economico patrimoniale, informazioni che il Di Luca non nega d'avere conosciuto.

Inoltre le argomentazioni circa la disciplina U.E. sulla confezione del prospetto informativo e la questione delle deleghe al Presidente ed al Direttore generale rimangono superate dall'osservazione fattuale della Corte di merito che, comunque il prospetto informativo, destinato agli investitori per l'aumento di capitale, fu sottoposto appositamente all'esame del Consiglio d'Amministrazione.

Dunque era assai significativo il segnale d'allarme desumibile dalla nota della Banca d'Italia ed al diligente membro del Consiglio non poteva sfuggire la significativa mancanza di ogni cenno alle criticità segnalate dall'Organo di Vigilanza bancaria nel prospetto pur risultando queste assai rilevanti per gli investitori stante il rischio per il loro apporto sociale.

La lamentela elevata dal Di Luca così si fonda su una ricostruzione astratta che in definitiva non si confronta con l'argomentazione logico-fattuale elaborata dai Giudici anconetani, sicché non ricorre il vizio di legittimità denunciato.

Con motivo subordinato anche il ricorrente Di Luca denuncia nullità della decisione per motivazione apparente su punto, che in effetti si compendia in una apodittica riaffermazione della tesi difensiva nonostante la puntuale ed ampia motivazione al riguardo sviluppata dalla Corte territoriale per ritenere che anche i membri del Consiglio, non titolari di deleghe, avessero violato il loro dovere d'agire informati.



Massimo Bianconi – Direttore Generale – con il primo mezzo d’impugnazione denuncia violazione dell’art 195 T.U.F. ed art 14 legge 689/81 nonché nullità per omessa motivazione con riguardo al mancato rispetto del termine fissato per la contestazione dell’illecito.

La doglianza in particolare rileva come la Corte anconetana non ebbe a precisare in quale modo le ulteriori informazioni richieste con le note del dicembre 2012 e gennaio 2013 riguardassero la sua specifica posizione, sicché nei suoi riguardi l’accertamento era da ritenersi già avvenuto in momento anteriore.

L’argomentazione critica svolta nel motivo dianzi sunteggiato si risolve nella critica meritate, poiché non aderente alle proprie tesi difensive, della ricostruzione giuridico-fattuale operata sul punto dai Giudici del merito.

Questi, viceversa, con ampia e puntuale motivazione hanno illustrato le ragioni fattuali in base alle quali hanno ritenuto che le informazioni assunte con le note del dicembre 2012 e gennaio 2013 fossero utili alla completa – anche sotto il profilo della personale partecipazione di tutti i soggetti ritenuti responsabili – cognizione della questione.

Dunque la critica svolta richiede a questa Corte di legittimità una valutazione degli elementi probatori, al riguardo acquisiti, ovviamente inibita dalla sua funzione di nomofilachia.

Con la seconda ragione di doglianza il Bianconi lamenta violazione dell’art 6 comma 2 d.lgs. 58/1998 e vizio di nullità per omessa motivazione circa la fattuale circostanza significativa che la Consob ebbe, proprio con relazione al prospetto fonte della violazione contestata, a chiedere informazioni utili alla Banca d’Italia che non fece cenno all’illecita omissione, poi imputata ai ricorrenti.

La critica elaborata sul punto dal Bianconi non coglie nel segno.

Difatti la Corte marchigiana non aveva il compito di valutare l’opportunità e convenienza del disposto aumento di capitale – invero indispensabile come poi rilevato per evitare la decozione della banca – e nemmeno di valutare l’eventuale condotta scorretta tenuta dalla Banca d’Italia nei confronti della Consob nel



fornire le informazioni richieste senza operare riferimento alla sua nota del 9.1.2012, bensì di apprezzare se il comportamento dei soggetti, che ebbero a predisporre od esaminare il prospetto predisposto dalla Banca delle Marche per presentare la sua proposta di aumento di capitale agli investitori, fosse conforme all'obbligo di puntuale e corretta informazione del mercato.

Un tanto la Corte d'orica ha messo in evidenza nel segmento di motivazione della sua sentenza riportata dall'impugnante in ricorso, ossia che eventuali scorrettezze od omissioni di altri Organismi non incidavano sulla, cronologicamente, antecedente condotta tenuta dal soggetto, che ebbe a predisporre il prospetto destinato al mercato, quale interessato all'aumento di capitale, stante che comunque la legge gli imponeva di correttamente informare gli investitori, a prescindere dalle condotte di altri.

Quindi non concorre alcuna violazione delle prerogative proprie della Banca d'Italia e nemmeno omessa motivazione, invece esistente ed assolutamente pertinente al tema.

Con il terzo mezzo di doglianza il Bianconi segnala violazione dell'art 24 legge 262/05 e vizio di nullità per omessa motivazione con riguardo alla sua richiesta di disapplicazione del Regolamento interno Consob a seguito delle varie pronunzie di sua illegittimità.

La doglianza s'appalesa siccome generica posto che l'impugnante riconosce come la Corte territoriale ebbe a rilevare la non violazione della Convenzione Edu da parte della disciplina afferente il procedimento amministrativo interno per giungere all'emissione - eventuale - del provvedimento sanzionatorio, ma si limita ad affermare che i Giudici anconetani non ebbero ad esaminare la questione sotto il profilo della violazione della norma che abilita la Consob ad emettere Regolamento al riguardo, senza però anche indicare la rilevanza della questione sul provvedimento sanzionatorio impugnato.

Con la quarta doglianza il Bianconi lamenta violazione della norma ex art 24 d.lgs. 262/05 in relazione all'art 25 Cost. poiché la Corte territoriale ha ritenuto

irrelevante il mancato rispetto del termine per la definizione del procedimento sanzionatorio posto dal Regolamento Consob, emesso sulla scorta della citata disposizione legislativa.

L'argomentazione critica sviluppata dal ricorrente non appare correlata all'effettiva ragione, posta dalla Corte d'Appello, a fondamento della sua statuizione sul punto.

Difatti i Giudici anconetani hanno posto in evidenza come l'unico termine stabilito a pena di decadenza dal potere sanzionatorio sia quello correlato alla contestazione dell'addebito, posto che, con relazione all'emissione del provvedimento sanzionatorio, aveva rilievo esclusivamente la normativa speciale posta dalla legge 689/81, ossia il termine quinquennale di prescrizione.

L'impugnante non si confronta specificatamente con detta ratio decidendi, bensì argomenta con relazione all'applicazione nei suoi riguardi, da parte della Consob, della disciplina interna in corso di adozione per essere stato ritenuto illegittimo dalla Giustizia amministrativa il Regolamento del 2013.

In effetti però, come riconosce lo stesso Bianconi, il Regolamento Consob del 2013 non fu annullato dal Giudice amministrativo, anche se ritenuto illegittimo, sicché manteneva inalterata la sua efficacia.

Inoltre il procedimento in concreto seguito per applicare la sanzione al Bianconi risulta modellato sulle disposizioni del Regolamento, ancora in corso d'adozione al tempo.

Disciplina che risulta maggiormente garantista circa l'esplicazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo interno per advenire alla - eventuale - adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dunque anche seguendo l'argomentazione critica sviluppata dall'impugnante non si rileva l'incidenza sul suo diritto di difesa prodotto dal vizio enunciato nel mezzo di gravame disatteso dalla Corte d'Appello.



Infine rimane da esaminare la posizione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Michele Giuseppe Ambrosini, che ha proposto unico ricorso ma notificato alla parte resistente con due modalità diverse.

Con il primo mezzo d'impugnazione l'Ambrosini lamenta violazione degli artt. 195 T.U.F. e 4 Regolamento Consob poiché la Corte di merito non ebbe a ritenere che la contestazione dell'addebito avvenne quando oramai era stato superato il termine di decadenza previsto dalle norme citate.

La doglianza non coglie nel segno, poiché si compendia – siccome già in relazione alle analoghe censure mosse dagli altri ricorrenti dianzi esaminate – in una ricostruzione alternativa dei dati giuridici e fattuali acquisiti in causa allo scopo da contrapporla a quella elaborata dalla Corte territoriale.

In effetti viene chiesto a questa Corte di legittimità una valutazione dei dati probatori e fattuali non consentita dalla sua funzione di nomofilachia.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del disposto ex art 4 comma 2 Regolamento Consob per esser stato ritenuto irrilevante dalla Corte territoriale il mancato rispetto del termine fissato per la conclusione del procedimento in sede amministrativa con l'adozione – eventuale – del provvedimento sanzionatorio.

Anche con riguardo a detta censura – già esaminata in relazione ad altre posizioni in precedenza – va rilevato il mancato confronto effettivo con la ratio decidendi – per altro sorretta con puntuali richiami alla giurisprudenza di questa Suprema Corte – esposta dai Giudici anconetani, ossia la prevalenza della legge 689/81 sul Regolamento Consob, per altro Ente da alcuna legge abilitato a porre termini di natura decadenziale.

In questa corretta prospettiva non assumono rilevanza i richiami alla giurisprudenza del Giudice amministrativo siccome dianzi illustrato, mentre i richiami all'insegnamento di questa Suprema Corte riguardano il termine di decadenza per la contestazione dell'addebito e giammai per l'irrogazione della – eventuale – sanzione.



Con il terzo mezzo d'impugnazione l'Ambrosini lamenta omesso esame di fatto decisivo in quanto i Giudici marchigiani hanno mancato di verificare, siccome appositamente sollecitati da esso impugnante, la correttezza e completezza del prospetto sotto il profilo della sua attitudine a trarre in inganno gli investitori.

In effetti a leggere l'argomentazione critica formulata in detto mezzo di doglianza appare evidente che la Corte ha esaminata la questione – lo stesso ricorrente riporta il passo della sentenza dedicato alla questione – ma in modo sgradito all'impugnante, il quale si limita ad apoditticamente dedurre la mancata valutazione del documento.

Viceversa i Giudici di merito ebbero ad analizzare partitamente la manchevolezza del prospetto configurata, non tanto, dalla mancata citazione delle verifiche ispettive cui la banca fu sottoposta, bensì dei rilievi, di assoluta importanza circa le condizioni economico-patrimoniali della società bancaria, fatti dall'Organo di Vigilanza bancaria nella nota del 9.1.2012.

Con la quarta doglianza l'Ambrosini segnala violazione dell'art 94 T.U.F. poiché la Corte di merito ha ritenuto effettivamente fuorviante l'informazione fornita con il prospetto manchevole limitandosi ad apodittica affermazione contraria, così contrapponendo la propria opinione a quella motivatamente espressa dai Giudici di merito.

Con il quinto mezzo d'impugnazione il ricorrente deduce omessa motivazione, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., in punto mancata ammissione della chiesta prova testimoniale decisiva in causa.

Il motivo di censura appare privo di fondamento in quanto, comunque, la questione anche inammissibile posto che la nuova formulazione del disposto in art 360 n° 5 cod. proc. civ. richiede denuncia di omesso esame di un fatto e la richiesta probatoria appare esaminata dalla Corte territoriale, anche se in modo implicito, ed inoltre non risulta decisiva ai fini del decidere.

Difatti come ricordato dallo stesso impugnante i Giudici anconetani hanno esaminata la questione, prospettata dall'Ambrosini siccome lesione del diritto di





difesa posto che dapprima la condotta fu ritenuta siccome sostenuta dal dolo, mentre, in sede di irrogazione della sanzione, la condotta fu descritta siccome colposa, e ritenuto non concorrere la denunciata modifica illegittima della contestazione.

Lo stesso impugnante deduce, nella sua argomentazione critica, che le prove orali disattese, a suo dire, senza motivazione erano dirette a confutare la prospettazione della condotta siccome sorretta dal dolo, ossia la formulazione originaria della contestazione, sicché evidente appare la non decisività della questione laddove la sanzione risulta irrogata con relazione a condotta colpevole di natura colposa.

Dunque la statuizione adotta dalla Corte di prossimità circa l'inesistenza del vizio conseguente alla mutazione dell'elemento soggettivo a sostegno dell'illecito, ovviamente, implicitamente ma chiaramente, esclude la rilevanza delle prove orali tese a dimostrare l'inesistenza del dolo alla base della condotta contestata.

Con il sesto ed ultimo motivo di doglianza l'Ambrosini propone medesima censura dianzi sollevata in relazione all'omessa motivazione circa la sussistenza del dolo alla base dell'azione illecita contestata.

Anche al riguardo risulta, dalla stessa argomentazione critica svolta dal ricorrente, che la Corte d'origine ebbe a puntualmente esaminare la circostanza della pubblicazione sul sito aziendale della nota datata 7.2.2012 e ritenuto la stessa non adeguata all'eliminazione del difetto presente nel prospetto fornito agli investitori.

Inoltre, come dianzi detto, la condotta contestata e relativamente alla quale risulta alla fine irrogata sanzione era retta dalla colpa e, non già, dal solo dolo.

Dunque la censura elevata si compendia nella proposizione di tesi difensiva da meramente contrapporre alla statuizione motivata assunta sul punto dalla Corte di prossimità.

Al rigetto di tutti i ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente o gruppo di ricorrenti, escluso il Cremona, alla rifusione verso la Consob delle spese di questo



giudizio di legittimità, liquidate per ciascun ricorrente o gruppo di ricorrenti in € 3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense come precisato in dispositivo.

Concorrono in capo a ciascun ricorrente o gruppo di ricorrenti le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, eccezion fatta per Massimo Cremona.

P. Q. M.

Previa riunione dei ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da Massimo Cremona, rigettati i primi tre, cassa limitatamente al motivo accolto il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Ancona nei riguardi del Cremona e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Ancona altra composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio,

rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna ogni ricorrente o gruppi di ricorrenti, eccetto il Cremona, al pagamento verso la CONSOB delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700,00 per ciascun ricorrente o gruppo di ricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di tutti i ricorrenti, eccetto il Cremona, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2018.

Il Consigliere estensore

Sergio Gorjan

Il Presidente

Stefano Petitti

IL FUNZIONARIO GIUDICHIARIO
Dot.ssa *Simona Ciccardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 FEB. 2019
Roma, _____